

Oggetto: **Determina n. 8 del 23/01/2026 per l'affidamento diretto di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di boccioni d'acqua idonei ad essere inseriti nei dispenser i, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta, per un importo contrattuale pari a € 1.323,00 (IVA esclusa), CIG BA05B7D429.**

L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS

- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- VISTO** in particolare, l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- VISTO** l'Allegato I. 1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- VISTO** che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- VISTO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I. 4 del D.lgs. 36/2023 e che sono esenti i contratti di importo entro di 40.000,00 euro;
- VISTI**
- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]”*;
 - l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure *“ad **affidamento diretto tramite determina a contrarre**, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;
- DATO ATTO** della necessità di affidare la fornitura di boccioni d'acqua in accordo quadro per un anno, aventi le seguenti caratteristiche boccioni d'acqua idonei ad essere inseriti nei dispenser;

- CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la fornitura ai dipendenti in quantità idonea alle necessità aziendali;
- CONSIDERATO** di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;
- RITENUTO**
- di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come responsabile unico del progetto per l'affidamento della fornitura in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/23 e s.m.i.;
- CONSIDERATO**
- che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico e semplificata oltretutto meno onerosa rispetto alla Richiesta di Offerta, in quanto utilizzabile esclusivamente nell'ambito di procedure che non devono necessariamente garantire pluralità di partecipazione, come nel caso di specie;
 - che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione Appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- TENUTO CONTO**
- che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/23, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
 - che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/23, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
 - l'operatore economico uscente INGRO CA.RI.CO. SRL - Posta certificata ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione della Stazione Appaltante, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

CONSIDERATO	che è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione, mediante Trattativa Diretta, a INGRO CA.RI.CO. SRL;
ACQUISITA	l'offerta da INGRO CA.RI.CO. SRL per un importo a Boccione di € 9,45, con un boccione in omaggio ogni 10;
CONSIDERATO	che il RUP ha valutato che il preventivo risulta essere congruo e rispondente ai fabbisogni della società;
RILEVATO	come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, c.2, del D.lgs. 36/23, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
RITENUTO	pertanto, di affidare la fornitura in parola all'operatore INGRO CA.RI.CO. SRL per aver presentato il preventivo di importo pari a 140 boccioni oltre 14 in omaggio per un importo di € 1.323,00, oltre IVA, in ragione della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Stazione Appaltante deve soddisfare e alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

TENUTO CONTO

- del fatto che la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;
- La Stazione Appaltante espletterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;

PRECISATO

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO

di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della fornitura in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/23 e s.m.i.;

VISTO

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- **DI AFFIDARE** le prestazioni in parola, alle condizioni riportate nel preventivo allegato alla presente determinazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla ditta INGRO CA.RI.CO. SRL P. IVA 01177490461 e C.F. 01177490461 con sede in VIA FANUCCIO, 79 55012 CAPANNORI (LU), per un importo imponibile massimo pari a € 1.323,00, oltre Iva come per legge,

precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- di precisare che la conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione appaltante a stipulare contratti applicativi e/o emettere "ORDINI DI FORNITURA" per l'importo presunto stabilito di € 1.323,00;
- di stabilire che Il contratto generale di Accordo Quadro si intenderà concluso qualora ricorreranno, alternativamente, le seguenti condizioni:
 - l'esaurimento dell'importo complessivo a disposizione del contratto generale di Accordo Quadro (euro 1.232,00 IVA esclusa),
 - sarà trascorso il tempo di durata (n. 365 giorni) ancorché l'importo a disposizione del contratto generale dell'Accordo Quadro non sia esaurito, ad eccezione:
 - dei casi di ultrattività in questo caso si intenderà concluso all'ultimazione delle forniture previste nell'ultimo contratto applicativo, ancorché l'importo complessivo a disposizione del contratto generale di Accordo Quadro non sia esaurito, senza quindi che l'impresa affidataria abbia altro a che pretendere da Lucca PLUS;
 - della traslazione temporale del contratto generale di Accordo Quadro per un tempo massimo ulteriore stabilito fino a n. 90 giorni aggiuntivi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto generale di Accordo Quadro originariamente pattuita, previa adozione di relativa Determina del RUP (purché ci sia ancora una disponibilità di importo residua a disposizione del contratto generale di Accordo Quadro). In tal caso, l'impresa appaltatrice sarà obbligata a praticare gli stessi ribassi offerti e fissati all'atto di affidamento ed agli stessi patti e condizioni previsti nella procedura di affidamento originaria, salvo le ipotesi di intervenuta revisione dei prezzi come prevista nella lettera di richiesta offerta, cui si rimanda;
- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico INGRO CA.RI.CO. SRL ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*, sottoscrivendo il sopra richiamato preventivo e l'operatore sottoscriverà per accettazione la presente determinazione che prevale su eventuali clausole difformi contenute nel preventivo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.